

Circolare n.8/2006

La Manovra d'estate 2: novità in materia di IVA

Premessa

Con la presente circolare si continua l'analisi delle principali novità introdotte, in materia di imposte sui redditi e altre imposte indirette, dal Decreto Legge n. 223 del 4 luglio 2006 (Decreto) convertito, con modifiche, dalla legge 248 dell'11 agosto 2006 (la Manovra), con riferimento alle novità in materia di IVA.

Indice argomenti

1. Variazione aliquote IVA nell'ambito della somministrazione di alimenti e bevande nei locali da ballo - Art. 35, comma 1;
2. Nuove fattispecie penali: omesso versamento IVA dovuta in base alla dichiarazione ed indebita compensazione - Art. 35, comma 7;
3. Elenco dei clienti e dei fornitori - Art. 37, comma 8;
4. Agevolazioni in materia di ristrutturazioni edilizie - Art. 35, commi 19, 20, 35-ter, 35-quarter;
5. Disciplina IVA nel subappalto - Art. 35, commi 5, 6 e 6-bis;
6. Gli obblighi di controllo dei committenti;
 - 6.1 Ritenute e contributi dovuti da appaltatori e subappaltatori - Art. 35, commi da 28 a 34;
 - 6.2 Misure urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro - Art. 36-bis, commi da 1 a 8;

1. Variazione aliquote IVA nell'ambito della somministrazione di alimenti e bevande nei locali da ballo - Art. 35, comma 1

L'art. 35, comma 1 del Decreto, introducendo il comma 6-bis all'articolo 74 quarter DPR 633/72, ha disposto che le consumazioni obbligatorie servite ai clienti, in occasione di attività di intrattenimento e spettacoli¹, si considerano prestazioni accessorie all'attività stessa².

Secondo quanto disposto dai comma 1 e 2 art. 12, DPR 633/72 citato, le prestazioni accessorie ad una cessione di beni o prestazione di servizi principale, non sono considerate autonome rispetto a queste, ma concorrono alla formazione della medesima base imponibile e pertanto vengono assoggettate alla stessa aliquota IVA.

Da ciò, scaturisce un trattamento differenziato ai fini IVA delle consumazioni obbligatorie e facoltative:

- alle consumazioni obbligatorie (prestazioni accessorie), considerate tali in quanto il cliente, avendo deciso di assistere ad uno spettacolo (servizio principale), non può scegliere liberamente se consumare o meno, si applica la stessa aliquota del servizio principale, che per le attività di intrattenimento è fissata al 20 per cento;
- alle consumazioni facoltative, considerate tali in quanto il cliente può scegliere liberamente se consumare o meno, indipendentemente dallo spettacolo al quale sta assistendo, si applica l'aliquota IVA pari al 10 per cento come previsto al n.121 della tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72, relativo alle somministrazioni di bevande ecc.

2. Nuove fattispecie penali: omesso versamento IVA dovuta in base alla dichiarazione ed indebita compensazione - Art. 35, comma 7

Come noto, l'art. 10-bis del decreto legislativo 74/2000 disciplina l'omesso versamento di ritenute certificate come reato punibile con la reclusione da sei mesi a due anni.

¹ Si ha intrattenimento quando l'esecuzione musicale dal vivo sia di durata inferiore al 50 per cento dell'orario complessivo di apertura al pubblico del locale mentre per qualificare una esecuzione musicale come spettacolo è essenziale che la stessa sia effettuata dal vivo e sia pari o superiore al cinquanta per cento della durata complessiva delle esecuzioni musicali

² Art.74 quater, comma 6-bis: "Ai fini dell'applicazione dell'aliquota IVA, le consumazioni obbligatorie nelle discoteche e sale da ballo si considerano accessorie alle attività di intrattenimento o di spettacolo ivi svolte".

Tale reato si considera commesso se il sostituto d'imposta non paga, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale del sostituto d'imposta, le ritenute certificate per un importo superiore a cinquantamila euro per ciascun periodo d'imposta.

Con il Decreto si è estesa la citata sanzione penale, anche:

- a) all'omesso versamento di IVA, con l'introduzione dell' art. 10-ter;
- b) alla compensazione IVA con crediti non spettanti o inesistenti, con l'introduzione dell'art. 10-quarter;

Purché si applichi la sanzione penale, l'ammontare dell'IVA a debito non versata, derivante dalla dichiarazione annuale IVA, deve essere superiore a cinquantamila euro per ciascun periodo d'imposta ed il termine ultimo oltre il quale si configura il reato, è quello per il versamento dell'acconto IVA relativo al periodo d'imposta successivo (27 dicembre dell'anno successivo al periodo d'imposta di riferimento).

Pertanto, dato che la nuova normativa è entrata in vigore dal 4 luglio 2006, per il periodo d'imposta 2005, il reato si considera consumato se, alla data del 27 dicembre del 2006, il debito IVA risultante dalla dichiarazione annuale non risulta pagato per un ammontare superiore a 50.000 euro.

Relativamente all'indebita compensazione di crediti non spettanti o inesistenti (si fa riferimento a compensazioni fatte con il modello F24) il reato si consuma nel momento in cui l'ammontare delle compensazioni IVA con crediti non spettanti o inesistenti arrivi ad un importo superiore a 50.000 euro nello stesso periodo d'imposta.

I crediti che possono essere compensati, indicati al comma 2, art. 17, Decreto Legislativo 241/1997 sono: crediti per imposte sui redditi, addizionale regionale, contributi previdenziali, ecc.

Da ciò si deduce che qualora le compensazioni siano state effettuate in momenti diversi si incorre in reato, solo se esse sono relative allo stesso periodo d'imposta e siano di importo complessivo superiore a cinquantamila euro.

3. Elenco dei clienti e dei fornitori - Art. 37, comma 8

L'articolo in questione ha introdotto il comma 4-bis all'art. 8-bis del DPR 322 del 22 luglio 1998, aggiungendo un nuovo adempimento a cui sono tenuti i soggetti passivi IVA.

Entro sessanta giorni dalla comunicazione dati IVA, i contribuenti sono tenuti ad inviare, esclusivamente per via telematica, all'amministrazione finanziaria un elenco dei clienti e fornitori risultanti dalle fatture emesse e ricevute nel periodo d'imposta precedente. Considerando che la comunicazione dati IVA è da trasmettere entro fine febbraio, i soggetti interessati sono tenuti a trasmettere gli elenchi entro il 29 aprile (supponendo l'invio della comunicazione IVA il 28 febbraio)

In merito all'elenco clienti la norma dispone che esso debba contenere l'indicazione dei clienti a cui sono state emesse fatture nel periodo considerato, tenendo conto, per il periodo d'imposta in corso, solo dei titolari di partita IVA³, mentre l'elenco dei fornitori deve indicare solo quelli con i quali sono state effettuate durante l'anno operazioni rilevanti ai fini dell'applicazione dell'IVA.

Per entrambi gli elenchi devono essere indicati i seguenti dati:

- codice fiscale del soggetto cliente o fornitore;
- importo complessivo delle operazioni al netto delle eventuali variazioni;
- importo complessivo dell'imponibile;
- importo complessivo dell'imposta e delle operazioni non imponibili ed esenti;

Per la determinazione, delle modalità tecniche da seguire per la trasmissione telematica, delle informazioni da indicare negli elenchi, e per il differimento dei termini previsti per particolari tipologie di contribuenti, si rimanda all'emanazione di provvedimento da parte del direttore dell'Agenzia delle Entrate.

L'omissione dell'invio degli elenchi così come sopra disciplinati, nonché le comunicazioni incomplete sono punite con sanzioni che vanno da euro 258,00 ad euro 2.065,00 in applicazione dell'art. 11, D.L. n. 471 del 18 dicembre 1997.

³ Trattasi di una semplificazione introdotta dal comma 9 dell'art. 37 del decreto da applicarsi solo per il periodo d'imposta in corso alla data del 4 luglio 2006, data di entrata in vigore del decreto.

4. Agevolazioni in materia di ristrutturazioni edilizie - Art. 35, commi 19, 20, 35-ter, 35-quarter

La legge n. 266 del 23 dicembre 2005 nota come legge finanziaria 2006, al comma 121 prorogava al 31 dicembre 2006 la detrazione d'imposta sulle spese sostenute per i lavori di recupero del patrimonio edilizio, inoltre essa innalzava la quota di spesa detraibile dal 36% al 41% e stabiliva un limite massimo su cui calcolare la detrazione pari a 48.000 euro per soggetto⁴.

Tale detrazione d'imposta era ammessa per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, per le spese sostenute, dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006; l'aliquota IVA invece, in mancanza di una proroga comunitaria⁵, era tornata dal 1° gennaio 2006, al 20% .

Con il Decreto, è stata modificata la disciplina delle agevolazioni tributarie in materia di ristrutturazione edilizia.

Innanzitutto viene introdotta un'ulteriore condizione per usufruire dell'agevolazione, rappresentata dall'obbligo di evidenziare in fattura il costo sostenuto per la mano d'opera.

Inoltre, l'aliquota IVA passa al 10%⁶ a far data dalle spese fatturate al 1° ottobre 2006, mentre la detrazione passa a far data sempre dal 1° ottobre 2006 dal 41% al 36%, solo se l'IVA relativa è pari al 10%.

Pertanto i contribuenti nella dichiarazione Unico 2007 dovranno suddividere le spese sostenute sino al 30 settembre 2006 cui applicheranno la detrazione del 41 per cento da quelle sostenute dal 1° ottobre 2006 cui applicheranno la detrazione del 36 per cento.

La detrazione del 41% è possibile fino ad un limite massimo di euro 48.000 per abitazione.

La sostanziale differenza tra la nuova normativa e la vecchia normativa è data, oltre che dalla riduzione della percentuale di detrazione, che passa dal 41% al 36%, con conseguente riduzione dell'aliquota IVA dal 20% al 10%, dal limite massimo di detrazione che, pur restando pari a 48.000 euro, è riferito all'immobile e non più alla persona fisica.

⁴ Si veda nostra circolare n. 2/2006 per gli approfondimenti in merito.

⁵ È da ricordare che la legge n. 488/99, art. 7, comma 1, lettera b, introduceva l'aliquota agevolata del 10% (in luogo del 20%) per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio. Essa attuava la direttiva comunitaria n. 1999/85 del 22 ottobre 1999 che consentiva agli stati membri di stabilire per un periodo massimo di tre anni le aliquote IVA per i settori ad elevata densità di manodopera. Successivamente il termine è stato prorogato fino al 31 dicembre 2005.

⁶ Solo in seguito all'emanazione della direttiva europea del 14 febbraio 2006, che ha prorogato il regime IVA agevolato per le prestazioni di servizi in settori ad alta intensità di manodopera al 2010, è stato possibile il ritorno all'aliquota agevolata del 10%.

*Facendo un esempio, se prima due coniugi potevano usufruire di una detrazione massima di euro 96.000 (data da 48.000*2) ora hanno diritto ad una detrazione massima di euro 24.000 ciascuno (data da 48.000/2)*

	spesa massima	% di detrazione	% IVA
spese sostenute entro il 30/09/06	€ 48.000,00 ⁷	41%	20%
spese sostenute dal 01/10/06	€ 48.000,00 ⁸	36%	10%

5. Disciplina IVA nel subappalto - Art. 35, commi 5, 6 e 6-bis

La disciplina introdotta ha come scopo quello di combattere l'evasione e la frode fiscale in un settore riscontrato ad alto rischio – *il comparto degli appalti edili* – dove il prestatore del servizio (appaltatore) dopo aver reso il servizio ed aver incassato il dovuto dall'appaltante omette il versamento dell'IVA (già addebitata e quindi da questi già detratta).

Si ricorda preliminarmente che l'appalto⁹ è un contratto con il quale un soggetto, detto committente, incarica un imprenditore, appaltatore, di realizzare una determinata opera, oppure un servizio in cambio di un corrispettivo in denaro.

L'appaltatore si avvale di una propria organizzazione imprenditoriale e di propri dipendenti, dirigendo questi ultimi in modo autonomo e rispondendo dell'esito finale davanti al committente.

L'appaltatore può a sua volta incaricare altri soggetti, detti subappaltatori¹⁰, per la realizzazione dell'opera o per la realizzazione di una parte di essa, dietro pagamento di un corrispettivo in denaro e con autorizzazione del committente.

L'intervento ha avuto ad oggetto l'inserimento del comma 6 all'art. 17 DPR 633/72.

7 Limite da intendersi per soggetto.

8 Limite da intendersi per immobile, quindi la detrazione massima viene dimezzata rispetto alla precedente normativa.

9 Art. 1655 c.c.: l'appalto è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari (2082 c.c.) e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio (1677) verso un corrispettivo in danaro (1657, 2222 c.c.).

10 Art. 1656 c.c.: l'appaltatore non può dare in subappalto l'esecuzione dell'opera o del servizio, se non è stato autorizzato dal committente.

Esso ha disposto che alle prestazioni di servizi, comprese le prestazioni di manodopera rese nel settore edile da soggetti appaltatori ad imprese che svolgono attività di costruzioni e ristrutturazioni edili, nonché realizzate nei confronti di appaltatori principali o di altri subappaltatori, si applica lo stesso meccanismo di inversione contabile (*reverse charge*) previsto nel comma n. 5 dell'art. 17 del DPR 633/72, per le cessioni imponibili di oro da investimento nonché per le cessioni di materiale d'oro¹¹.

Il principio del reverse charge consiste nell'inversione dell'onere del versamento IVA dal cedente al cessionario.

Pertanto, ai fini contabili, il prestatore dovrà emettere la fattura senza addebito dell'imposta e senza il diritto di rivalsa, indicando quale causale di non imponibilità la norma di cui al presente comma.

L'appaltatore, invece, sarà tenuto ad integrare la fattura ricevuta con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e ad annotarla:

1. nel registro delle fatture emesse (entro il mese di ricevimento o successivamente, ma entro i quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese);
2. nel registro delle fatture di acquisto per esercitare il diritto alla detrazione dell'imposta;

Data la doppia registrazione nel registro IVA a credito e nel registro IVA a debito, le posizioni creditorie e debitorie risulteranno compensate.

Ne consegue che, nella catena dei soggetti che si dipanano dal primo appaltatore sino all'ultimo subappaltatore, obbligato al versamento dell'imposta è solo il primo appaltatore o il soggetto che effettua la ristrutturazione e non ciascuno dei subappaltatori.

È appena il caso di ribadire che la norma in oggetto riguarda solo ed esclusivamente i rapporti di appalto e subappalto e non anche qualunque rapporto di fornitura.

Tali disposizioni, inoltre, non sono immediatamente applicabili, ma sono subordinate all'autorizzazione degli organismi comunitari preposti, secondo quanto previsto dalla direttiva 77/388/CEE del consiglio del 17 maggio 1977.

¹¹ Art.17, comma 1 e 5: L'imposta e' dovuta dai soggetti che effettuano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi imponibili, i quali devono versarla all'erario, cumulativamente per tutte le operazioni effettuate e al netto della detrazione prevista nell'art. 19, nei modi e nei termini stabiliti nel titolo secondo (comma primo).

In deroga al primo comma, per le cessioni imponibili di oro da investimento di cui all'articolo 10, numero 11), nonché per le cessioni di materiale d'oro e per quelle di prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi, a pagamento dell'imposta e' tenuto il cessionario, se soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato.

A seguito della nuova disciplina si verificherà un eccesso di IVA a credito per i subappaltatori, in quanto essi saranno privati della possibilità di recuperare l'IVA sugli acquisti trattenendola dall'IVA addebitata ai committenti.

Pertanto, la Manovra ha introdotto due disposizioni speciali a favore tali soggetti, aggiungendo all'art. 17 DPR 633/72 i commi 6-bis e 6-ter:

- l'art. 6-bis estende la facoltà di richiedere il rimborso (IVA annuale o infrannuale) anche ai subappaltatori edili;
- l'art. 6-ter invece prevede che gli stessi abbiano la possibilità di effettuare la compensazione infrannuale ai sensi dell'art. 8, comma 3, del DPR n. 542/99¹². Inoltre, qualora l'attività svolta dal subappaltatore nell'esercizio precedente sia rappresentata per l'80% da attività oggetto dell'inversione contabile, il limite della compensazione orizzontale previsto dall'art. 34 comma 1, della legge n. 388/2000, pari ad euro 516.456,90 è elevato ad euro 1.000.000;

6. Gli obblighi di controllo dei committenti

Sebbene non si tratti di disposizioni di contenuto strettamente inerenti la fiscalità, si ritiene utile fornire un quadro di massima anche delle nuove norme in materia di controllo degli adempimenti previdenziali e sulla sicurezza da parte dei soggetti committenti nei confronti degli appaltatori, date le loro pesanti ricadute in termini di sanzioni e responsabilità.

6.1 Ritenute e contributi dovuti da appaltatori e subappaltatori - Art. 35, commi da 28 a 34

Il legislatore ha introdotto norme dirette a garantire l'adempimento degli obblighi fiscali e contributivi a carico del subappaltatore.

¹² Art. 8, comma 3, del DPR n. 542/99: I contribuenti che effettuano acquisti ed importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai due terzi dell'ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili ai fini IVA possono richiedere rimborsi di imposta relativi a periodi inferiori all'anno, oppure, in alternativa, effettuare la compensazione di crediti e debiti relativi a imposte sui redditi, addizionale regionale, contributi previdenziali, IVA, ecc. per l'ammontare massimo corrispondente all'eccedenza detraibile del trimestre di riferimento, presentando all'ufficio competente, entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, una dichiarazione contenente i dati richiesti per l'istanza di rimborso.

In particolare, onde scongiurare il mancato versamento di ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori, è stata introdotta la responsabilità solidale dell'appaltatore e del committente a particolari condizioni.

Responsabilità solidale dell'appaltatore

L'appaltatore è responsabile solidalmente con il subappaltatore per il pagamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e per il pagamento dei contributi INPS ed INAIL dei dipendenti che detengono un rapporto di dipendenza con il subappaltatore, relativamente ai dipendenti impegnati nel contratto.

La responsabilità solidale viene meno solo se l'appaltatore abbia richiesto ed ottenuto dal subappaltatore tutta la documentazione necessaria a determinare la regolarità dello stesso nei pagamenti delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori.

La richiesta della relativa documentazione, deve essere fatta prima del pagamento del corrispettivo delle prestazioni eseguite, ed in caso di mancata consegna della stessa l'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto, fino a quando il subappaltatore dimostri mediante l'esibizione dei documenti necessari la regolarità contributiva ed erariale.

La responsabilità non è illimitata, in termini monetari, in quanto resta nel limite del corrispettivo complessivo dovuto al subappaltatore.

A titolo di esempio, se l'inadempimento dei contributi citati è pari a 100.000 euro ed il corrispettivo delle prestazioni rese dal subappaltatore è stabilito in 60.000 euro, l'appaltatore è responsabile solo nel limite di 60.000 euro.

Data la responsabilità solidale, tutti gli atti che devono essere notificati al subappaltatore entro un termine di decadenza, vengono notificati anche all'appaltatore entro gli stessi termini, considerando ai fini della competenza territoriale degli uffici degli enti impositori, la residenza del subappaltatore.

Responsabilità solidale del committente

Il committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore solo dopo l'esibizione di documenti che accertino l'osservanza delle nuove norme da parte dell'appaltatore.

Se il committente paga all'appaltatore il corrispettivo dovuto senza l'osservanza delle nuove norme e dovesse riscontrarsi l'inosservanza degli adempimenti citati, è punito con l'applicazione di una sanzione amministrativa che va da euro 5.000 ad euro 200.000.

Ai fini dell'applicazione della presente sanzione si considera come sede rilevante per la determinazione dell'ufficio competente quella dell'appaltatore (comma 33).

In merito ai tempi in cui si protrae tale responsabilità, si applica l'art. 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 il quale dispone che in caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro e' obbligato in solido con l'appaltatore, entro il limite di un anno dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti e tale obbligo deve intendersi esteso anche al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente.

La normativa esplicitata con l'art. 35, commi da 28 a 32 non è prontamente applicabile ma è subordinata all'approvazione del Ministero dell'Economia di concerto con il Ministero del Lavoro che dovrà essere effettuata entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione. In fase di approvazione dovrà anche essere stabilita la documentazione da fornire per stabilire l'adempimento degli obblighi previsti dal comma 28 e dal comma 32 (tra appaltatore e subappaltatore e tra committente ed appaltatore).

6.2 Misure urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro - Art. 36-bis, commi da 1 a 8

La Manovra ha introdotto diverse norme dirette a contrastare il lavoro sommerso e ad aumentare la sicurezza nei luoghi di lavoro, maggiore attenzione è stata rivolta ai cantieri edili, con le seguenti misure:

- a) la sospensione dei lavori, in caso di accertato utilizzo di lavoro nero e in caso di violazione di norme in materia di tempi di lavoro;
- b) la comunicazione di assunzione preventiva;
- c) l'esposizione di tessere di riconoscimento;
- d) le sanzioni per ogni lavoratore in nero;
- e) le condizioni per poter fruire delle agevolazioni contributive;

- a) Gli ispettori del Ministero del Lavoro, anche su segnalazione degli istituti previdenziali, hanno la possibilità di sospendere il cantiere in caso di accertato lavoro nero in misura pari al 20% dei lavoratori regolari occupati nel cantiere, oppure di inadempienza delle norme in materia di tempi di lavoro (quali, superamento delle 48 ore settimanali o mancata concessione dei giorni di riposo previsti per legge).

Per la revoca del provvedimento da parte del personale ispettivo è necessario l'accertamento della regolare assunzione della manodopera in nero e del ripristino delle regolari condizioni di lavoro.

- b) Nei casi di instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro nel settore edile, il datore di lavoro deve dare comunicazione al Centro per l'Impiego, il giorno antecedente all'inizio del rapporto di lavoro, mediante documentazione avente data certa (raccomandata A/R, comunicazione telematica, ecc.).

- c) A partire dal 1° ottobre 2006, i datori di lavoro dovranno munire i lavoratori, impiegati su cantieri edili, di tessera di riconoscimento, nella quale devono essere indicate le generalità del lavoratore con foto ed i dati del datore di lavoro.

La tessera di riconoscimento può essere sostituita per i datori di lavoro con meno di 10 dipendenti dall'annotazione dei lavoratori, giornalmente presenti sul cantiere, su un registro vidimato dalla direzione provinciale del lavoro competente territorialmente.

La mancata esposizione della tessera di riconoscimento o della compilazione e deposito del registro presso il cantiere, prevede sanzioni amministrative in capo al datore di lavoro che vanno da €100 ad €500 per lavoratore, mentre qualora il lavoratore sia munito di tessera di riconoscimento, ma non la espone è punito con una sanzione amministrativa che va da €50 ad €300 (comma 3, 4 e 5, art. 36-bis).

- d) Con il nuovo decreto sono state stabilite delle sanzioni in misura fissa, la vecchia norma prevedeva per ogni lavoratore irregolare una sanzione proporzionale, dal 200 al 400% del costo del lavoro, risultante dai contratti collettivi nazionali, calcolato conteggiando i giorni lavorativi intercorsi tra l'inizio dell'anno (1° gennaio) ed il giorno di constatazione dell'irregolarità.

Con la Manovra si è sostituita la sanzione amministrativa, fissata in misura proporzionale, con una sanzione stabilita in misura fissa che va da €1500 ad €12.000 per ogni lavoratore con l'aggiunta di una maggiorazione di € 150 per ogni giorno di lavoro effettivo e una

sanzione civile minima di € 3.000, per l'omesso pagamento di contributi e premi per ciascun lavoratore in nero.

La sanzione minima è da pagarsi indipendentemente dalle giornate effettive di lavoro a nero accertate. L'irrogazione della sanzione amministrativa compete alla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente.

- e) Potranno usufruire delle agevolazioni contributive di cui al decreto legge 244/1995 convertito con modifiche dalla legge n. 341/1995 (nella misura del 11,5%), solo quelle imprese edili che si trovino in una situazione di regolarità contributiva e quindi godono di tutti i requisiti necessari per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva da parte dell'INPS, INAIL e Cassa Edile.

Vengono limitate ulteriormente le applicazioni delle riduzioni contributive stabilendo che sono escluse temporaneamente (per la durata di cinque anni dalla pronuncia di sentenza) da tale diritto, le imprese edili che abbiano riportato condanne passate in giudicato per la violazione di norme in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Napoli, 25/09/2006

Dr. Marco Fiorentino

Dott.ssa Rosa Lina Di Fiore